



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA E DIREZIONE GENERALE

VERBALE di DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE

N. 12 del 06/08/2015

Cod. Ente: 10956

COPIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) ANNO 2015.

Adunanza ordinaria di prima convocazione.

L'anno DUEMILAQUINDICI addì SEI mese di agosto alle ore 19.30 in Cavenago di Brianza nella sede del Comune, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

Risultano presenti/assenti i Signori:		P	A
Seghi	Francesco Maria	Si	
Tavormina	Emanuela	Si	
Biffi	Giacomo	Si	
Colangelo	Carmela	Si	
Erba	Irene	Si	
Fumagalli	Davide	Si	
Caprotti	Gianmassimo	Si	
Barteselli	Pierluigi	--	
Lettieri	Vincenzo	Si	
Frigerio	Danilo	Si	
Cocco	Cristina	Si	
Demartis	Giovanni Antonio	Si	
Tresoldi	Ivano	Si	
Totale presenti/assenti		12	1

Assiste il Segretario Generale dott. Invidiata Alessandro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza il Consigliere Sig. Emanuela Tavormina.

Il Presidente, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che gli aspetti di dettaglio della deliberazione in esame sono contenuti nella deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione anno 2015;

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 29 del 30.10.2012;
- n. 95 del 14.09.2013 e n. 28 del 02.10.2013;
- n. 17 del 20.05.2014,
tutte esecutive ai sensi di legge, con le quali sono state approvate le aliquote e le detrazioni I.M.U. per gli anni 2012, 2013 e 2014;
- n. 14 del 20.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.);
- n. 11, adottata nella seduta odierna, con la quale sono state approvate le modifiche al Regolamento I.U.C.;

Vista l'allegata proposta a firma del Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano;

Dato atto che la proposta è stata sottoposta all'esame della Commissione Programmazione Economico-Finanziaria in data 25.07.2015, come da verbale acquisito agli atti del competente ufficio;

Ritenuto di determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015, a conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come segue:

- aliquota base: 0,86 %;
- aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento; detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Udita l'esauriente relazione illustrativa da parte dell'Assessore alla Programmazione Economico-Finanziaria Sig. Fumagalli Davide;

Visti:

- la Legge n. 296/2006;
- la Legge n. 214/2011;
- la Legge n. 228/2012;
- la Legge n. 147/2013;
- la Legge n. 68/2014;
- la Legge n. 190/2014;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, che ha prorogato al 30.07.2015 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2015 degli Enti Locali;

Accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2 lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso in data 31.07.2015 dal Responsabile del Settore Entrate-Tributi dott.ssa Laura Pirovano ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso in data 31.07.2015 dal Responsabile del Settore Finanziario rag. Ileana Sala ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e dell'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti favorevoli n. 8, contrari n. 4 (Sigg. Frigerio Danilo, Demartis Giovanni Antonio, Cocco Cristina e Tresoldi Ivano) su n. 12 Consiglieri presenti e votanti nelle forme di legge,

D E L I B E R A

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di determinare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) anno 2015, a conferma di quelle in vigore per l'anno 2014, come segue:
 - aliquota base: 0,86 %;
 - aliquota per l'abitazione principale e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento; detrazione € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
3. Di prevedere che, ai fini dell'applicazione delle assimilazioni di cui all'art. 18 del Regolamento I.U.C., i soggetti passivi devono:
 - a) produrre la dichiarazione secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data in cui si verificano le ipotesi di assimilazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione dell'assimilazione dalla data di presentazione della dichiarazione;
 - b) comunicare all'Ente, entro 90 giorni dall'evento, il venir meno delle condizioni che hanno permesso di beneficiare dell'assimilazione,specificando che, in presenza dei requisiti richiesti, saranno ritenute valide per l'anno in corso le comunicazioni già pervenute per l'anno 2014.
4. Di dare atto che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della Legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679, della Legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla Legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.
5. Di dare atto che le aliquote e la detrazione di cui al punto 2. del deliberato sono applicabili dal 1° gennaio 2015.
6. Di demandare al Responsabile del Settore Entrate-Tributi gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione.
7. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 9; contrari n. 3 (Sigg. Frigerio Danilo, Demartis Giovanni Antonio e Tresoldi Ivano), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..

=====

Allegati: proposta e pareri



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Settore Entrate e Tributi - Gestione Risorse Umane- Rapporti con la SRL

Cavenago di Brianza, 31 luglio 2015

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.) - ANNO 2015.

Visto l'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che comprende l'imposta municipale propria (IMU), quale componente di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

Richiamati i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della citata legge n. 147/2013, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della IMU;

Visti gli emendamenti apportati dal decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, con particolare riferimento alla disciplina della IMU;

Visto il comma 679 della legge n. 190 del 23/12/2014, che estende al 2015 le limitazioni disciplinate dal comma 677 della L. n. 147/2013;

Considerato che il comma 703 dello stesso art. 1 della menzionata L. n. 147/2013 dispone: "*L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU*";

Dato atto, pertanto, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- al comma 1 ha anticipato in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, l'istituzione dell'imposta municipale propria (IMU), disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011;
- al comma 6 fissa l'aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a tre punti percentuali;
- al comma 7 dispone che l'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le sue pertinenze, stabilendo altresì che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a due punti percentuali;
- al comma 10 dispone che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, euro 200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- al comma 17 dispone che il fondo sperimentale di riequilibrio, come determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 23/2011, varia in funzione delle differenze di gettito stimato ad aliquota base, senza precisare tuttavia rispetto a quale parametro deve essere calcolata la differenza di gettito;

Atteso che il comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013):

- alla *lettera a)* ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, ed alla successiva *lettera h)* ha abrogato il citato comma 11;
- alla *lettera f)* ha riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo, classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'articolo 13 del D. L. n. 201 del 2011;
- alla *lettera g)* ha stabilito che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Settore Entrate e Tributi - Gestione Risorse Umane- Rapporti con la SRL

Richiamato il decreto legislativo n. 504/1992 e le successive variazioni ed integrazioni, con il quale è stata disposta l'istituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), al quale il citato decreto-legge n. 201/2011 rinvia in ordine a specifiche previsioni normative;

Richiamato quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27/12/06 nr. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote sin intendono prorogate di anno in anno."

Dato atto che con Decreto del Ministro dell'Interno in data 13 maggio 2015, il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali è stato prorogato al 30 luglio 2015.

Richiamato l'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, il quale prevede che il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente, mentre il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio della delibera al Ministero dell'Economia e Finanze entro il 21 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

Richiamato il comma 2 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011 e come successivamente modificato, che prevede la non applicazione dell'imposta municipale propria per le seguenti categorie di immobili:

- abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari,
- fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008;
- casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti del matrimonio;
- unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile, dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e delle residenze anagrafiche;

Visto il comma 708 dell'art. 1 della legge n. 147/2013, che stabilisce che, a decorrere dall'anno 2014, non è dovuta l'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214/2011, per i fabbricati rurali ad uso strumentale;

Visto che l'articolo 13, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 201/2011, prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 16/07/15, dichiarata immediatamente eseguibile, a termini della quale l'Organo stesso, in quanto preposto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 48, comma 2, ultimo periodo e dell'articolo 174, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla predisposizione dello schema di bilancio, ha proposto al Consiglio Comunale di stabilire le aliquote IMU e le detrazioni nella stessa misura di quelle in vigore per l'anno 2014;



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Settore Entrate e Tributi - Gestione Risorse Umane- Rapporti con la SRL

Considerato che, con specifico riferimento al gettito dell'IMU, in sede di predisposizione dello schema di bilancio 2015 il fabbisogno finanziario dell'Ente, per garantire gli equilibri finanziari del documento programmatico, è stato quantificato in € 578.000,00, al netto della quota posta a carico del Comune per il finanziamento del "fondo di solidarietà comunale", per cui si reputa opportuno uniformarsi alla proposta formulata dall'Organo esecutivo a termini delle deliberazioni nr.60 e nr. 62 del 16/07/15 e, conseguentemente, confermare, per l'anno 2015, le aliquote e le detrazioni come segue:

a) **aliquota ordinaria** pari allo 0,86 per cento;

b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 3 luglio 2014, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato designato il Funzionario responsabile dell'imposta unica comunale (IUC), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 692, della legge n. 147/2013;

Richiamato il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 20 maggio 2014, esecutiva ai sensi di legge, così come modificato con deliberazione posta all'ordine del giorno nella seduta del Consiglio Comunale unitamente alla presente proposta;

VISTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione Programmazione economico-finanziaria in data 25.07.2015 come da verbale acquisito agli atti .

PROPONE

- 1) **Di ritenere** le premesse parti integranti e sostanziali della presente proposta e del sottostante dispositivo;
- 2) **Di determinare**, per l'anno 2015, le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU), mediante conferma di quelle in vigore per l'anno 2014; come segue:

a) **aliquota base** pari allo 0,86 per cento;

b) **aliquota per l'abitazione principale** e relative pertinenze classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, pari allo 0,45 per cento; **detrazione** € 200,00 rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

- 3) **Di prevedere** che, ai fini dell'applicazione delle assimilazioni di cui all'art. 18 i soggetti passivi devono :

a) produrre la dichiarazione secondo il modello predisposto dall'Ufficio Tributi entro 60 giorni dalla data in cui si verificano le ipotesi di assimilazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'applicazione dell'assimilazione dalla data di presentazione della dichiarazione;

b) comunicare all'Ente, entro 90 giorni dall'evento, il venir meno delle condizioni che hanno permesso di beneficiare dell'assimilazione;

Sono ritenute comunque valide per l'anno in corso le comunicazioni già pervenute per l'anno 2014 a condizione che ne sussistano i requisiti.

- 4) **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo di cui all'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013, così come modificato dall'art. 1, comma 679 della legge n. 190/2014, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;



COMUNE di CAVENAGO di BRIANZA

Settore Entrate e Tributi - Gestione Risorse Umane- Rapporti con la SRL

5) **Di demandare** al sottoscritto responsabile gli adempimenti in termini di pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale di cui al comma 688 della L. 147/2013 e smi al fine di rendere efficace l'applicazione delle suddette aliquote e detrazioni dal 1 gennaio 2015.

6) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.



Il Responsabile del Settore
Laura Pirovano

La sottoscritta Laura Pirovano, Responsabile del Settore Entrate e Tributi,

(X) – esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** dell'atto.

Cavenago di B.za, 31/07/2015



Il Responsabile del Settore
Laura Pirovano

La sottoscritta rag. Ileana Sala, Responsabile del Settore Finanziario,

(X) – esprime, ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni, parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Cavenago di B.za, 31/07/2015



Il Responsabile del Settore
Ileana Sala

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Emanuela Tavormina

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 13-08-2015



IL FUNZIONARIO INCARICATO

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000

Della presente deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi.

Li, 13-08-2015

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata

La presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line dal 13-08-2015
per 15 giorni consecutivi

E' divenuta esecutiva in data
ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del D. Lgs. 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. Alessandro Invidiata